COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico dei privati ed enti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2539) . . . 789

PRESIDENTE 789, 792

BELLOCCHIO, *Relatore* 789, 792

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 792

Votazione segreta:

PRESIDENTE 794

La seduta comincia alle 13,30.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico dei privati ed enti (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (2539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico dei privati ed enti », già approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 26 ottobre 1978.

L'onorevole Bellocchio ha facoltà di svolgere la relazione.

BELLOCCHIO, *Relatore*. Se l'urgenza non ce lo impedisse, l'esame del disegno di legge potrebbe essere l'occasione per

riprendere e concludere le iniziative che la nostra Commissione ha assunto con le visite programmate presso taluni uffici doganali, in quanto tutti siamo convinti della urgente necessità di provvedimenti volti a ristrutturare gli uffici, a normalizzare i servizi al fine di renderli più efficienti e meno onerosi per il personale. Sono convinto che tali misure debbano trovare la loro collocazione nel quadro della imminente – me lo auguro – generale riforma dell'amimnistrazione finanziaria, che è condizione indispensabile per la lotta all'evasione fiscale. Mi sia però consentito dire che le vicende di questi ultimi mesi nel settore della pubblica amministrazione hanno messo in luce un punto fondamentale: il rapporto stretto tra riforma dello Stato e sviluppo economico del paese. In altre parole, intendo sottolineare che i grandi obiettivi economici di programmazione, di rilancio della produzione e dell'occupazione, di reale avvio dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno si possono realizzare a condizione che vi sia un'amministrazione pubblica efficiente, con un'alta produttività sociale, che faccia perno su una sempre maggiore e più qualificata professionalità del personale e su un ruolo ben definito del pubblico dipendente. Tutto questo non è ipotizzabile, tanto per restare alle dogane (ma il problema è più generale), con operazioni di semplice razionalizzazione dell'esistente, ma richiede una riforma reale dell'amministrazione dello Stato. Tutto ciò significa incidere profondamente nell'attuale struttura e comporta il rendere gli apparati funzionali alle principali linee di rinnovamento economico e sociale del paese, ad un recupero di iniziativa del potere legislativo nell'organizzazione dei pubblici uffici, a nuovi e moderni sistemi di controllo, procedimenti amministrativi, gradi di autonomia e responsabilità dei vari livelli di amministrazione e dei grandi servizi pubblici.

Il Parlamento non può essere chiamato solo a ratificare e a mettere, come suol dirsi, lo « spolverino » su accordi siglati, ad occuparsi solo della parte finanziaria in relazione alla materia sancita nei decreti del Presidente della Repubblica. La stessa materia della contrattazione non può più essere portata avanti attraverso le leggi. Anche da questo angolo visuale, se non si vuole ridurre il Parlamento a solo organo di ratifica di accordi che intervengono nei vari settori del pubblico impiego, emerge la necessità di pervenire al varo di una legge quadro del pubblico impiego, al fine di disciplinare in modo omogeneo gli istituti relativi a tutti i pubblici dipendenti.

Al fine, cioè, di superare la prassi di leggi e leggine, che di volta in volta disciplinano i vari aspetti del problema, occorre approvare una legge quadro. Per quanto riguarda le dogane, una tale prassi è abbastanza diffusa. Non cito i precedenti legislativi, perché sono conosciuti. I numerosi provvedimenti precedenti sono stati adottati per regolare il funzionamento dei servizi doganali, attraverso la corresponsione di indennità per prestazioni richieste al personale doganale fuori del normale orario d'ufficio o fuori del circuito doganale, sempre per ragioni che scaturivano dall'ingente mole di lavoro, dalla scarsità del personale, dall'aumento vertiginoso del volume degli scambi. Tali provvedimenti non hanno ridotto i problemi, ma hanno lasciato strascichi e diffuse perplessità. Essi non hanno nemmeno evitato gli scioperi.

Noi abbiamo il dovere, proprio dopo quello che abbiamo visto, di sottolineare l'esigenza di un regolare funzionamento del servizio doganale, sulla cui importanza anche dal punto di vista fiscale nessuno ha dubbi.

Il disegno di legge in discussione si impernia su un « protocollo d'intesa » sottoscritto dal ministro delle finanze dell'epoca, in data 9 marzo 1978. Con tale protocollo, oltre a definire gli obiettivi principali da perseguire per raggiungere l'ammodernamento delle dogane, venivano fissati criteri e modi per giungere alla definitiva sistemazione del problema dello straordinario, puntando sul riconoscimento e la valorizzazione delle particolari funzioni derivanti dalla professionalità del doga-

niere. Do per letto il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Il disegno d ilegge ha lo scopo di ricondurre il trattamento economico del personale delle dogane nell'ambito della disciplina generale del pubblico impiego; prevede inoltre una rivalutazione generale delle indennità orarie di lavoro straordinario, il progressivo riassorbimento dell'assegno mensile previsto dall'articolo 10 della legge n. 734 del 1973 ed infine la corresponsione di un trattamento di missione al personale doganale e delle imposte indirette, che presta servizio presso gli uffici di confine od aeroportuali posti in località isolate.

L'articolo 1 dispone la cancellazione pressoché integrale degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge n. 734 del novembre 1973 e delle successive norme modificatrici. Restano in vita il primo comma dell'articolo 10, che subisce talune modifiche con l'articolo 3, nonché i primi commi (pressoché analoghi) degli articoli 11 e 13, che vengono modificati per essere operanti nei confronti di qualsiasi prestazione di lavoro resa fuori della normale sede dell'ufficio dal personale addetto ai servizi doganali e da quello addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, e non solo nei confronti delle prestazioni richieste nell'interesse proprio dagli operatori, come avviene oggi.

Rispetto al primitivo articolo, al Senato è stato approvato un emendamento del Governo che sostituisce l'articolo 12 della legge n. 734, allo scopo di prevedere che per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetti il trattamento di missione, in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata, stabiliti dalle norme generali in materia.

C'è da rilevare che l'espressione « fuori sede » è abbastanza imprecisa e può significare sia fuori dell'ufficio, che fuori della città in cui ha sede l'ufficio, e comporta il pericolo di estendere il trattamento di missione in tutti gli altri casi, in cui è necessario lavorare all'esterno dell'ufficio. Credo che si debba verbalizzare, perché resti agli atti, che « fuori sede » debba intendersi al di fuori della città.

Con l'articolo 2 si provvede alla rivalutazione delle indennità orarie che coloro i quali chiedono, nel proprio interesse, le prestazioni di lavoro straordinario da parte degli impiegati dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette sono tenuti a corrispondere a favore dell'erario, in base all'articolo 17 della legge n. 734. Ciò avviene mediante la applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle cento lire superiori. La rivalutazione si è resa necessaria al fine di mantenere inalterato il gettito di tali indennità (19 miliardi all'anno), gettito che si è senza dubbio contratto a causa della riduzione a metà del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate mensilmente da ciascun impiegato.

A questo punto ritengo opportuno preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, propongo di aggiungere al primo comma, dopo le parole « corrispondente qualifica » le altre « a far tempo dal 1° agosto 1978 ». Infatti con l'attuale formulazione, la corresponsione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 10 della legge 15 novembre 1973, n. 734, può essere cumulato con lo straordinario, creando per il medesimo tipo di prestazione una ingiustificata sperequazione.

Per quanto riguarda l'articolo 6, propongo di sostituire al primo comma le parole « ed aeroportuali » con le parole « o aeroportuali », per evitare interpretazioni errate e che detta indennità non sia cumulabile con il trattamento del primo comma.

All'articolo 6 propongo anche di sostituire all'ultimo comma la parola « sentita » con le parole « d'intesa ». Nel primo caso, infatti, il ministro può sottoporre alle organizzazioni sindacali un decreto già formulato; nel secondo caso anche le organizzazioni sindacali sono associate nella responsabilità del decreto.

Propongo infine, sempre per quanto riguarda l'articolo 6, di aggiungere le pa-

role: « ...detta indennità non è comulabile con il tratamento di cui al primo comma dell'articolo 4 », per evitare una doppia erogazione di benefici.

L'articolo 7 chiediamo che venga soppresso perché è assurdo, a nostro avviso, che ad un aspetto così importante qual è quello della salute e della incolumità personale si cerchi di ovviare monetizzando il rischio che viene a correre il personale che deve svolgere certi compiti in particolari situazioni ambientali.

Per quanto riguarda l'articolo 8 abbiamo proposto un emendamento aggiuntivo alla fine del primo comma con il quale si vuol ampliare la copertura perché non si lasci così com'è prevista, ma sia riferita anche alle disponibilità di cui all'articolo 6 del decreto presidenziale n. 396 del 13 luglio 1978.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo far rilevare che l'eventuale approvazione di questi emendamenti or ora preannunciati, comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato e ciò potrebbe non consertirci il pagamento delle spettanze al personale entro l'anno. Ad evitare ciò sarebbe quindi opportuno che l'onorevole Bellocchio non insistesse nella loro presentazione, anche perché, mi sia consentito dirlo, non sono emendamenti che propongono modifiche sostanziali.

BELLOCCHIO, *Relatore*. Sono emendamenti di carattere tecnico che hanno una loro importanza politica per evitare il rischio di un interpretazione che possa avere rispercussioni negative anche su altre categorie di lavoratori.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi siano consentite, allora, alcune osservazioni.

Innanzitutto, devo precisare che il termine « fuori sede » non coincide con il termine « fuori città » e che l'indennità di fuori sede viene pagata anche per i controlli svolti in città.

L'emendamento proposto all'articolo 6 non è rilevante perché dire « ed aeroportuali », oppure: « o aeroportuali » è la stessa cosa.

Non giustificata è la richiesta di soppressione dell'articolo 7 in quanto tale articolo si limita a prevedere la indennità di nocività e rischio per un personale non coperto da polizze assicurative.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 3, come per tutti gli altri, ne chiedo il ritiro, in quanto il Governo s'impegna a procedere al riassorbimento dell'assegno mensile previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, a far tempo dal 1° agosto 1978.

Infine, per quanto riguarda gli studi per la ristrutturazione del settore doganale, che sono condotti d'intesa con i sindacati, posso assicurare che essi sono ormai terminati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bellocchio a non insistere per la formalizzazione degli emendamenti sulla base delle assicurazioni fornite dal Governo.

BELLOCCHIO, *Relatore*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto dell'articolo 11, nonché il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di

distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici dalle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3, nonché l'articolo 5, modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568, e con l'articolo 9, quarto comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle lire 100 superiori.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalità di prestazione dei servizi resi dall'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti; con lo stesso decreto verranno, altresì, semplificate le modalità di riscossione delle indennità e degli assegni di cui al precedente comma. In ogni caso, le operazioni effettuate da operatori abituali dovranno essere assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'assegno mensile previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono calcolati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile.

L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.

(*È approvato*).

ART. 4.

Al personale in servizio nell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici di confine od aeroportuali posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economco o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che, per lo svolgimento dei propri compiti, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza, l'uso di un proprio mezzo di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione dei dipendenti statali, con conseguente corresponsione dell'indennità chilometrica, può essere consentito anche se la località nella quale deve essere espletato il servizio si trova oltre i limiti del territorio della provincia dove ha sede l'ufficio.

(*È approvato*).

ART. 5.

La misura dell'indennità di trasferta spettante nei casi in cui è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza ai sensi degli articoli 1 e 4, è soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

(*È approvato*).

ART. 6.

Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata compete una indennità di confine di lire 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennità sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

(*È approvato*).

ART. 7.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si intendono comprese fra le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale quelle rese dal personale amministrativo che, essendo tenuto a svolgere i propri compiti nei medesimi ambienti in cui opera il personale tecnico che fruisce dell'indennità di rischio, è esposto agli stessi rischi pregiudizievoli alla salute ed all'incolumità personale.

(*È approvato*).

ART. 8.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate assicurate dagli aumenti previsti con il precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione periferica delle dogane

ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2539):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	24
Voti contrari . . .	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, de Cosmo, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Grassi Bertazzi, Iozzelli, Mannino, Rubbi Emilio, Sarti, Toni Francesco, Triva, Usellini e Zarro.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO